

(N. 1506)

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori RICCI, MANENTE COMUNALE, SANTALCO, SAMMARTINO,  
ACCILI, TANGA e DE PONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1974

Modifiche dell'articolo 45 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e dell'articolo 5 della legge 9 aprile 1971, n. 167, concernenti la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione è inteso a rimuovere una palese ingiustizia che da anni si verifica ai danni di funzionari preposti ad un importante servizio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, a causa di un'imperfetta formulazione delle norme che regolano la struttura dell'Azienda.

Com'è noto, l'articolo 8 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'ANAS quale risulta modificata dall'articolo 5 della legge 9 aprile 1971, n. 167, ha articolato la Direzione generale in sei servizi centrali: amministrativo; gestione dei lavori; tecnico; due ispettorati tecnici dei lavori e di ragioneria.

A capo dei primi cinque servizi è preposto un funzionario nominato tra i dirigenti superiori dei servizi stessi; a capo del servizio di ragioneria viene nominato, ai sensi dell'articolo 47, un funzionario scelto tra i dirigenti superiori della Ragioneria dello Stato.

Mentre ai capi dei servizi tecnici ispettivi ed amministrativo la legge ha espressamente attribuita la qualifica di dirigente generale, per il direttore di ragioneria non ha fatto alcuna specifica precisazione in merito, pur trattandosi con tutta evidenza di funzionari di pari livello di quello dei citati servizi, come si desume sia dalla parificazione operata con l'articolo 8 della legge, sia dalla dizione stessa dell'articolo 47 che prevede la « nomina » a direttore di ragioneria. Va tenuta presente l'ampiezza delle competenze del medesimo funzionario rispetto alle attribuzioni dei direttori di ragioneria delle altre amministrazioni centrali: esso infatti svolge, oltre al controllo di legittimità contabile in via preventiva e consuntiva sugli atti dell'Azienda, anche funzioni amministrative, tra l'altro nella veste di membro di diritto del Consiglio d'amministrazione (e, quindi, come tale, è partecipe della formazione della volontà esterna dell'Azienda), nonchè funzioni ispettive (articolo 7 della legge) sulle dipendenti ragionerie compartimentali.

In effetti, tale livello dirigenziale è stato sempre riconosciuto — anche dalla Corte dei conti e dal Tesoro stesso — nell'arco ultradecennale di attuazione della citata legge n. 59, in quanto al direttore centrale di ragioneria è stato attribuito, con la legge di bilancio, lo stesso trattamento economico dell'ex coefficiente 900, ora dirigente generale C, ai sensi dell'articolo 57 della stessa legge n. 59, come si evince dall'allegato numero 1 al bilancio dell'ANAS.

Tuttavia, sussiste ambiguità di espressione nelle norme dettate, per il caso in esame, dalla legge n. 59, poichè mentre l'articolo 47 stabilisce che la qualifica di direttore del servizio di ragioneria è attribuita per nomina, dal che, consegue ogni effetto giuridico della posizione di dirigente generale (data l'asserita equivalenza funzionale di cui al precedente articolo 8), per contro l'applicazione agli effetti retributivi della norma del successivo articolo 57 potrebbe indurre nell'errore di ipotizzare una posizione di incarico a tempo indeterminato.

Il contrasto normativo, nell'ambito del sistema della legge n. 59 non è senza conseguenze lesive, oltre che nella posizione morale del funzionario, anche della sua situazione economica, atteso che all'atto del collocamento in pensione il funzionario stesso viene retrocesso alla qualifica inferiore, determinandosi in tal modo una stridente ingiustizia ed una evidente violazione nei fondamentali principi contenuti negli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Poichè deve escludersi che il legislatore abbia voluto operare tale ingiusta differenziazione di trattamento giuridico ed economico tra capi di servizio di uguale livello funzionale, balza evidente la considerazione che la formulazione della norma in questione sia stata imperfetta, non avendo chiaramente reso la volontà del legislatore e che, pertanto, essa va opportunamente migliorata con una legge di interpretazione autentica.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge che integra opportunamente, a tal fine, il testo dell'articolo 45 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, aggiornandone, con l'occasione, la dizione alle nuove qualifiche dirigenziali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ovviamente, occorrerà convalidare le nomine a direttore del predetto servizio di ragioneria a suo tempo disposte nella vigenza della stessa legge n. 59, con la procedura di cui al combinato disposto dei citati articoli 45 e 47.

Nessun onere deriva a carico del bilancio dal presente disegno di legge, in quanto, come è stato chiarito precedentemente, il direttore del servizio di ragioneria già fruisce del trattamento economico di dirigente generale C.

L'onere del maggiore assegno di quiescenza, del resto di trascurabile entità, viene fronteggiato con il riscatto a carico degli interessati.

Va, altresì, precisato che l'organico complessivo della dirigenza resta invariato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli articoli 45 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e 5 della legge 9 aprile 1971, n. 167, sono sostituiti dal seguente:

« Il direttore generale dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ed assume la qualifica di dirigente generale B.

I direttori dei servizi amministrativo e tecnico di cui al quadro II della tabella B sono nominati — su proposta del Ministro dei lavori pubblici — tra i dirigenti superiori amministrativi e tecnici dell'Azienda, con almeno due anni di anzianità nelle dette funzioni ed assumono la qualifica di dirigenti generali C.

Il direttore del servizio di ragioneria è nominato, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici, tra i dirigenti superiori dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato ed assume la qualifica di dirigente generale C.

**Art. 2.**

L'articolo 47 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è abrogato.

**Art. 3.**

Sono convalidate le nomine a dirigente generale C dei direttori capi di ragioneria disposte ai sensi dell'articolo 47 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.